

Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

Regione: Calabria

Sede:

Verbale n. 10 del COLLEGIO SINDACALE del 26/05/2014

In data 26/05/2014 alle ore 9,00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

FERNANDO BATTI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

ALDO FALZONE

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

GIUSEPPE COREA

Assente giustificato

Componente in rappresentanza della Conferenza dei Sindaci

LUIGI DELL'AQUILA

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

CECILIA BENEDETTA CERAVOLO

Presente

Partecipa alla riunione

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

Il Collegio procede all'esame delle delibere e delle determinate acquisite con nota prot. n. 30058 del 23.05.2014, nonché della corrispondenza pervenuta.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 230 **Data:** 13/05/2014 **Presenza Rilievo:** In attesa di chiarimenti

Oggetto: Indizione ed approvazione Bando di Selezione Interna riservata ai dipendenti a tempo indeterminato dell'ASP di Crotona, per la copertura di n. 16 posti di Operatore Socio Sanitario - Categoria "B Super" - del ruolo tecnico.

Categoria: Personale

Tipologia: Illegittimità delle procedure concorsuali di selezione del personale

Osservazioni: Si chiede di fornire delucidazioni in ordine alla conformità dell'atto in oggetto alla normativa vigente in tema di selezioni interne nella pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla possibilità di svolgere selezioni interamente riservate al personale interno dopo l'entrata in vigore dell'art. 24, comma 1, e dell'art. 62 del D. lgs. n. 150/2009.

Il d. lgs. 150/2009 ha introdotto un'importante innovazione prevedendo, in estrema sintesi, che le progressioni verticali possano svolgersi esclusivamente con le regole del concorso pubblico, aperto all'esterno, pur essendo possibile riservare per gli interni una quota non superiore al 50% dei posti messi a concorso, precisando che il dipendente potrà parteciparvi solo se in possesso del titolo di studio richiesto agli esterni. L'art. 24, comma 1 prevede che "le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni". L'art. 62, sostituendo il primo comma dell'art. 52 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, precisa che "...le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso".

L'atto in esame non sembra rispondere a detti requisiti di legge.

Quanto all'allegata nota prot. n. 108397 del 27/03/2014, con la quale la Regione Calabria - Dip. n.13 - Tutela della salute e Politiche Sanitarie forniva apposita autorizzazione alla riproposizione di detto bando di selezione interna, è parere di questo Collegio che la stessa non può costituire presupposto di legittimità della procedura ora in esame, atteso che il rilievo ora formulato attiene ai vincoli, tuttora vigenti, dettati a ogni pubblica amministrazione dagli articoli prima citati del D.Lgs. n. 150/2009.

Si resta in attesa di urgente riscontro.

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI



N° verbale: 8 **Data verbale:** 28/04/2014 **N° atto:** 386 **Data atto:** 04/04/2014

Oggetto: Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario al personale dipendente.

Categoria: Personale

Tipologia: Mancato rispetto di disposizioni di contenimento della spesa pubblica

Osservazioni: Con il verbale n. 8 del 28.04.2014 il Collegio chiedeva di trasmettere la documentazione afferente alla liquidazione



in oggetto, con particolare riferimento alla nota con cui la struttura ha motivato la richiesta di autorizzazione alle ore di straordinario (motivazione, peraltro, non esplicitata nell'atto), nonché alla nota prot. n. 14221 del 4.03.2014. Nel prendere atto della nota prot. n. 28409 del 15/05/2014 (n. 26818 del 09/05/2014) con cui sono stati inviati gli atti a supporto del suddetto pagamento, si resta in attesa dell'emanazione della richiesta direttiva agli uffici, affinché tutti i provvedimenti, ivi compresi quelli di liquidazione di spese, riportino l'integrale iter cronologico, documentale e logico del procedimento che ha condotto l'Azienda ad assumere la decisione.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? In attesa di ulteriori chiarimenti

N° verbale: 8 Data verbale: 28/04/2014 N° atto: 187 Data atto: 18/04/2014

Oggetto: Presa atto transazione stragiudiziale del Commissario ad Acta del 14.04.2014 - Sentenze del Consiglio di Stato n.ri 5303/13 e 5305/13 in favore dei dipendenti aziendali "..omissis..".

Categoria: Personale

Tipologia: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto

Osservazioni: Nel prendere atto di quanto trasmesso con la nota prot. n. 28355 del 15/05/2014 (n. 27147 del 12.05.2014), il Collegio si riserva di formulare in successiva seduta le opportune valutazioni di merito.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? In attesa di ulteriori chiarimenti

N° verbale: 8 Data verbale: 28/04/2014 N° atto: 199 Data atto: 18/04/2014

Oggetto: Nomina del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia anno 2014 - art. 19 della Legge n. 10/1991.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi

Osservazioni: Con il verbale n. 8 del 28.04.2014 il Collegio rilevava che la scelta del professionista, ing. Daniele Merola, di cui alla delibera in oggetto, era avvenuta senza alcuna procedura di tipo comparativo, richiedendo direttamente al professionista incaricato la formulazione di un preventivo di spesa.

Con prot. n. 28349 del 15/05/2014 l'Azienda trasmetteva la nota prot. n. 27206 del 12/05/2014 con la quale il Responsabile S.I.C., ing. Giuseppe Cutri, motivava le ragioni di detta scelta.

La lettura della stessa fornisce utili indicazioni sul contenuto dell'attività dell'Energy Manager e sulla natura del suo rapporto con l'ASP di Crotone (si riportano, in sintesi, alcuni significativi passaggi: "profilo di alto livello.....funzioni di supporto verso i decisori aziendali..... interfacciamento con le varie funzioni che compongono la struttura.....verificare con la Direzione le strategie che si intendono adottare....").

L'Energy Manager, di fatto, si pone alla stregua di un collaboratore di alto profilo dei vertici aziendali in ragione della complessità delle funzioni da svolgere e dell'elevata specializzazione richiesta per il compimento delle stesse.

Quanto dichiarato dal Responsabile S.I.C. (Servizio di Ingegneria Clinica) consente di inquadrare la prestazione del professionista in questione non come un'appalto di servizi, in quanto tale disciplinato dalla norme del Codice degli Appalti, bensì come un'incarico di collaborazione, rientrante nella fattispecie del contratto d'opera, di cui agli artt. 2222-2238 del codice civile.

Sul punto, è appena il caso di evidenziare che l'elemento principale che differenzia il contratto d'opera da quello di appalto è l'assenza nel primo dell'organizzazione imprenditoriale dell'attività necessaria ai fini del compimento dell'opera o del servizio. Nell'appalto, infatti, l'obbligo della prestazione viene assunto da un'impresa che si vale di un'organizzazione di mezzi, mentre viene posta in secondo piano la prestazione del lavoro diretto dell'appaltatore.

Definito il quadro giuridico di riferimento per l'incarico in esame, risulta evidente che la normativa in materia di

Incarichi di collaborazione affidati dalle pubbliche amministrazioni, è rappresentata dall'art. 7, commi 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

E' opportuno, in proposito, riportare integralmente l'art. 7, commi 6 e 6 bis, sopra citato: "6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico. 6 bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione".

E' utile richiamare anche la Circolare n. 2/2008 della Funzione Pubblica, per la quale l'art. 7, commi 6 e ss., del D.Lgs. n. 165/2001 "costituisce la disciplina generale in tema di ricorso di collaborazioni esterne".

La medesima Circolare, alla quale si fa integrale rinvio, chiarisce la piena applicabilità "a tutte le pubbliche amministrazioni" delle disposizioni in tema di collaborazioni esterne, non ultime quelle in materia di "procedure comparative", che impongono alle amministrazioni medesime l'adozione di appositi regolamenti, da render pubblici, che disciplinino le procedure comparative a seguito delle quali conferire gli incarichi e quelle in materia di pubblicazione sul proprio sito web dei provvedimenti di incarico con l'indicazione del relativo compenso (art. 3, commi 18 - oggi abrogato - e 54, L.n. 244/2007), da distinguersi dagli obblighi di comunicazione all'anagrafe delle prestazioni di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La deliberazione n. 199/2014 non è conforme a tali requisiti di legge.

Inoltre, dalla lettura del testo della citata deliberazione, tuttavia, non è dato conoscere le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a determinare un affidamento diretto di detto incarico al posto di una più trasparente procedura comparativa in applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione, se non quella dettata dalla convenienza economica, realizzatasi con l'accettazione, da parte del professionista, di un compenso di € 13.000,00, oltre oneri.

Se è di tutta evidenza che tale motivazione non può in alcun modo far venir meno un obbligo di legge, è altrettanto evidente che l'avvio di una procedura comparativa per la scelta della professionalità in questione non avrebbe in alcun modo impedito al professionista incaricato di avanzare apposita candidatura per un importo almeno pari a quello effettivamente riconosciuto con l'atto in questione.

I chiarimenti forniti dall'Azienda, pertanto, non consentono di superare il rilievo in esame.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

RISCONTRO VERBALI PRECEDENTI:

VERBALE N. 6 - Delibera n. 128 del 19.03.2014: "Approvazione schema di avviso pubblico per la formazione di un elenco di Avvocati per l'affidamento di incarichi fiduciari dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, a norma dell'art. 7 c.6 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i."

Il Collegio prende atto di quanto comunicato da codesta Azienda con le note prot. n. 27431 del 12/05/2014, prot. n. 27235 del 12/05/2014 e prot. n. 26070 del 6/05/2014 e resta in attesa dell'adozione del provvedimento con cui si procederà a modificare lo schema di avviso pubblico, di cui alla delibera n. 128 del 19/03/2014, per eliminare le criticità segnalate con Verbale n. 6 del 24.03.2014.

VERBALE N. 8: ATTIVITA' DI VERIFICA SULLA GESTIONE DEI FITTI PASSIVI

Con verbale n.8 del 28.04.2014 il Collegio richiedeva un aggiornamento della c.d. "gestione fitti passivi", richiamando tutte le

precedenti richieste formulate a Codesta Azienda, nonché le relative note di risposta formulate dall'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio.

Esaminata la nota di replica fornita dall'Ufficio medesimo con la nota prot. n. 29331 del 20.05.2014 (n. 28643 del 20.05.2014), sembra del tutto evidente che l'obiettivo formulato dai rappresentanti dell'ASP nel corso dell'audizione del 3 aprile 2012 presso il Consiglio regionale della Calabria, circa il "dimezzamento delle somme spese per i fitti passivi", sia ancora lontana dall'esser conseguita.

Non possono, tuttavia, disconoscersi gli sforzi attuati per ridurre progressivamente i costi sostenuti dall'Azienda in tema di fitti passivi mediante un'attività di rinegoziazione dei contratti locativi in essere, anche in applicazione alle norme approvate dal Legislatore in tema di spending review.

Gli evidenzia, a tal proposito, che da un costo complessivo, per canoni di locazione, superiore a € 1.000.000,00 si è scesi ad € 952.634,66 nell'esercizio 2012 e ad € 882.748,45 nell'esercizio 2013 (fonte: dati Ufficio Patrimonio).

La previsione per l'esercizio in corso si attesta ad un importo complessivo poco superiore ad € 700.000,00, ed esattamente € 712.391,04.

Nel riconoscere, dunque, i risultati sin qui raggiunti (-30% circa di costi per soli canoni locativi), il Collegio invita l'Azienda a perseguire con incisività e costanza l'obiettivo di ulteriore riduzione dei costi in esame, mediante la rinegoziazione dei contratti in essere, una razionalizzazione degli spazi adibiti ad uffici amministrativi e sanitari ed una corretta rideterminazione del rapporto tra dipendenti e metri quadrati a disposizione.

Sul tema in oggetto il Collegio proseguirà l'attività di monitoraggio già avviata negli ultimi anni.

VERBALE N. 9 - DELIBERE N. 219 del 05/05/2014 "Liquidazione somme a titolo di rimborso spese legali in favore dell'Avv. Sergio Rotundo legale di fiducia del Dott. .."omissis"-. Proc. penale R.G. N.R. 874/09 - Sentenza n. 892/2011 del Tribunale di Crotona." e n. 220 del 05/05/2014 "Liquidazione somma in favore del dott. .."omissis" ... ex dirigente aziendale e liquidazione competenze professionali in favore dell'Avv. Maria R. Pollsca - sentenza n. 2129/2013 del Giudice del lavoro del tribunale di Crotona."


Il Collegio prenda atto del riscontro fornito dall'ASP con note prot. n. 29324 del 20.05.2014 e n. 28636 del 16.05.2014.

Inoltre, il Collegio ha avuto un incontro con il Direttore Sanitario del P.O. di Crotona, Dott. Angelo Carcea e con il responsabile dell'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi, dott. Pietro Ingarozza, per discutere sulla problematica relativa ai rilievi formulati dal Collegio nei verbali n. 6 e 8/2014 sulle determinazioni n. 9 e 10/2014. Il Collegio da parte sua ha ribadito le osservazioni mosse sulla procedura di che trattasi. Il Dr. Carcea ed il Dr. Ingarozza hanno assicurato un pronto riscontro in merito.

La seduta viene tolta alle ore 13,04

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:




ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO


Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI


FERNANDO BATTI



ALDO FALZONE



LUIGI DELL'AQUILA



CECILIA BENEDETTA CERAVOLO

